




ROMA

Dipartimento Attività Culturali  
Il Direttore



**AVVISO PUBBLICO  
PER LA CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO DELL'IMMOBILE  
CONFISCATO ALLA MAFIA DENOMINATO NUOVO CINEMA AQUILA**

Approvato con determinazione dirigenziale n. repertorio QD 673 del 28/03/2017.

**Publicato il giorno 30 marzo 2017.**

**Scadenza alle ore 12.00 del 15 maggio 2017.**

**FAQ N. 1**

**Quesito:**

**In merito all'Avviso pubblico in oggetto, in riferimento all'Art. 5 Requisiti di Ammissibilità e alla richiamata norma di legge (art. 48, comma 3, lettera c) D. Lgs 159/2011 Codice delle leggi antimafia) nella quale si precisa che il "il presente invito è riservato ai soggetti giuridici: comunità, anche giovanili, enti, associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, organizzazioni di volontariato (...) si chiede conferma che possa partecipare alla procedura qualsiasi tipo di Associazione, in particolare Associazioni culturali.**

**Risposta:**

**Ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso pubblico, si conferma che possono partecipare anche i soggetti giuridici costituiti in forma associativa, ivi anche le associazioni culturali.**

**FAQ N. 2**

**Quesito:**

**Se la cauzione "Il concessionario si impegna a costituire una cauzione pari a 100.000,00 euro nelle forme consentite dalla vigente normativa in materia, a garanzia dell'esatta osservanza degli adempimenti previsti dalla Convenzione nonché delle eventuali somme erogate a titolo di contributo, come previsto dal successivo articolo 7. In caso di prelievi operati da Roma**



**Capitale per motivi inerenti a quanto sopra previsto, il concessionario sarà obbligato al reintegro per un importo pari alla somma prelevata” va stilata per 100.000 anche se non si fa richiesta di concessione del contributo a fondo perduto previsto nel bando.**

Risposta:

Ai sensi dell'art. 6, lettera c, dell'*Avviso pubblico*, la cauzione che il concessionario si impegna a costituire per 100.000,00 euro è da intendersi obbligatoria anche se non si fa richiesta del contributo previsto dall'art. 7 del medesimo atto.

### FAQ N. 3

**Quesito:**

**Cosa si intende per esternalizzazione di un servizio? Ad esempio dare in gestione il bar? Tutti i tipi di soggetti giuridici possono essere incaricati (cioè sia società di capitali che associazioni?) e ci sono servizi esclusi dall'esternalizzazione?**


Risposta:

Per esternalizzazione di un servizio si intende la gestione di un servizio non in modalità diretta ovvero la gestione di un servizio erogato da parte di un soggetto giuridico differente rispetto al concessionario.

Presso il Nuovo Cinema Aquila potranno essere esternalizzati i servizi che il soggetto concorrente vorrà prevedere nel proprio progetto gestionale, ivi incluso il servizio bar.

Il singolo servizio potrà essere dato in gestione ai soggetti giuridici previsti dalla normativa che disciplina la singola prestazione e, nello specifico per il servizio bar richiamato quale esempio nel presente quesito, nel rispetto del *Regolamento per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della Legge Regionale 29 novembre 2006, n. 21 e del Regolamento Regionale 19 gennaio 2009, n. 1*, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 16 marzo 2010. In caso di esternalizzazioni il corrispettivo concordato tra le parti per la gestione del servizio acquisirà rilevanza economica nell'ambito del piano di fattibilità e sostenibilità economico-finanziaria di cui all'art. 6, lettera c, dell'*Avviso pubblico*.

Il Direttore  
Vincenzo Vastola



10/10/2010  
V. Vastola